

**N. R.G. XXXX / XXXX**



**TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

ORDINANZA EX ART. 185 BIS C.P.C.

Il Giudice – dott. CCCC

Nel procedimento promosso da:

Tizia ed Caia - rappresentate e difese dagli avv.ti xxxx e xxyy;

Contro

BANCA ALFA SPA - rappresentata e difesa dall'avv. YYY;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del V.III.XXV.

ORDINANZA ex art. 185 bis c.p.c.

L'orientamento già espresso da questo giudice in altra causa è nel senso della non applicazione della sanzione della usura ex art. 1815, II o., c.c., in tema di interessi moratori superiori al tasso – soglia.

Anche per l'anatocismo correlato al c.d. ammortamento alla francese l'orientamento prevalente attuale appare sfavorevole alla tesi attorea.



Ciò non toglie che il giudice adito possa andare di diverso avviso, alla luce di nuovi argomenti che potrebbe sviluppare la difesa istante (in sede di discussione ex art. 190 c.p.c.) o per effetto di intervento della Corte di Cassazione sul punto.

Stando così le cose in un caso come questo deve trovare applicazione l'art. 185 bis c.p.c. e formularsi una proposta conciliativa; così valorizzando appieno la funzione deflattiva dell'istituto e perseguire anche ad un tempo la ragionevole durata ex art. 111, II co., della Cost.-

Al riguardo la proposta è nel senso di rinunzia all'azione da parte dell'attore (o agli atti) e compensazione integrale delle spese del giudizio.

Tale soluzione potrebbe apparire eccessivamente punitiva per le ragioni della banca, la quale formulava addirittura perentoria domanda di condanna alle spese per lite temeraria ex art. 96, III co., c.p.c.-

Si deve però tenere conto che la c.d. tesi della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori poteva trovare un *input* nella nota sentenza della S.C. 350/2013; non sono mancate poi pronunce di segno contrario a quelle adottate dalla Sezione adita, soprattutto in tema di illiceità ex art. 1283 c.c. del c.d. ammortamento alla francese.

La causa poi veniva proposta nel 2013, quando ancora non si erano avute le prime pronunce contrarie alla tesi attrice (c.d. causa – pilota).

Va, infine, considerato che le parti attrici pagano regolarmente il mutuo.

P.T.M.

Visto l'art. 185 bis c.p.c. formula alle parti la seguente proposta conciliativa: rinunzia all'azione e spese compensate.

Fissa allo scopo l'udienza del X.X.XXV, ore di rito, alla quale le parti sono tenute a comparire di persona.

Si comunichi.

TARANTO, X.V.XXV

Il Giudice – dott. CCCC

